SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1274)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Gli interventi per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 richiedono ulteriori stanziamenti per il completamento delle opere pubbliche iniziate o comunque già finanziate nonchè per la concessione di contributi per la ricostruzione o il ripristino di immobili.

Tale richiesta trae origine dalla emergente necessità di fronteggiare i maggiori oneri finanziari verificatisi in dipendenza del considerevole aumento dei costi causa di ristagno del processo ricostruttivo che, impedendo il completamento delle opere non ultimate, non solo determina il loro deterioramento con conseguenti ulteriori future spese ma impedisce la piena utilizzazione delle opere stesse e produce riflessi economico-sociali negativi non irrilevanti.

Va inoltre evidenziato che la richiesta degli ulteriori finanziamenti è anche determinata dai meccanismi della legge n. 700 del 1975 sulla revisione prezzi che sostanzialmente viene ad incidere, ed in modo considerevole, sulle autorizzazioni di spesa delle opere.

Per quanto esposto sussiste la necessità e l'urgenza di proseguire celermente l'opera iniziata dallo Stato per la ricostruzione delle zone del Belice ed allo scopo si è prov-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

veduto con l'unito decreto-legge che peraltro reca norme che consentono un acceleramento delle procedure.

Esaminando dettagliatamente le norme che si propongono, si può rilevare quanto segue.

Le opere di urbanizzazione, cui è tra l'altro destinato lo stanziamento previsto dall'articolo 1, sono necessarie per rendere possibile l'insediamento delle popolazioni nei centri che si ricostruiscono nei siti messi a disposizione dai Comuni a norma della legge n. 178 del 1976.

Gli articoli 2 e 3 apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 178 del 1976 il quale regola la composizione e la competenza delle Commissioni comunali e si ritiene proporre separatamente tali modifiche per meglio evidenziarle.

Con detti articoli viene ampliata la possibilità di scegliere il rappresentante dell'Ispettorato generale per le zone terremotate presso la Commissione comunale anche al di fuori dell'ambito degli Uffici dell'Ispettorato medesimo.

Si consente, altresì, a taluni rappresentanti comunali (Ufficiale sanitario e segretario) di essere sostituiti nell'onere di partecipare alle sedute delle Commissioni che, per i compiti loro attribuiti, sono frequenti e impegnative.

Le Commissioni comunali, la cui competenza nell'approvazione dei progetti di ricostruzione delle abitazioni sostituisce quella di ogni altro organo comunale, vengono (con l'articolo 3) dichiarate competenti sia nei casi in cui il progetto dell'immobile da ricostruire differisca da quello previsto dalla legge n. 178 (talchè potrebbe ritenersi non sufficiente ai sensi della legge n. 178 l'approvazione della Commissione di cui all'articolo 5 della legge medesima) sia nei casi in cui, in base alle norme precedentemente emanate per il sisma in parola, nel processo di ricostruzione sia previsto l'intervento di altre Commissioni speciali.

L'accentramento nelle Commissioni comuni (peraltro già previste dalla legge n. 178) di tutte le competenze concernenti tutta l'opera di ricostruzione appare opportuna e, se, da un lato, estende il principio di rendere gli atti delle Commissioni comunali *ex lege* n. 178 sostitutivi di quelle di ogni altro organo che operi *in loco*, dall'altro responsabilizza maggiormente i nuovi organi locali ai fini dell'andamento dell'opera di ricostruzione.

Per quanto concerne in particolare l'articolo 3, si fa rilevare che l'assegnazione degli alloggi è, ora, affidata (ex articolo 10 del decreto-legge 1968 n. 79 convertito con modifiche dalla legge n. 241 del 1968) a commissioni miste presiedute dal Prefetto.

I criteri di assegnazione degli alloggi rimangono quelli del decreto-legge n. 79 non sembrando, per la diversità delle norme di finanziamento e della destinazione degli alloggi che possano valere le norme generali sulla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

L'articolo 4 riproduce, apportandovi lievi modifiche, disposizioni già previste dalla normativa per il Belice; in particolare viene riconosciuto all'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 la facoltà di affidare in concessione la esecuzione delle opere ai Comuni interessati e parimenti, per quanto concerne la realizzazione degli alloggi popolari, agli Istituti autonomi delle case popolari.

L'articolo 5 rappresenta un punto qualificante del provvedimento; tale articolo, che trova precedente nell'indirizzo legislativo recentemente manifestatosi in occasione della legge 8 agosto 1977, n. 546, accoglie le vivissime istanze di coloro che, occupando senza titolo legittimo ma in buona fede immobili sinistrati al verificarsi del sisma, aspirano al contributo per il ripristino degli immobili.

L'articolo 6 stabilisce le modalità per l'esercizio della facoltà prevista dal precedente articolo 5.

L'articolo 7 prevede una ulteriore proroga del termine di operatività dell'organo istituito per amministrare l'opera di ricostruzione nel Belice. D'altra parte, già con gli articoli 1 e 11 della legge n. 178 gli stanziamenti per le opere di ricostruzione veni-

vano iscritti nell'esercizio finanziario del 1980, cioè oltre il termine del 31 dicembre 1979 stabilito dall'articolo 17 della citata legge n. 178.

Le maggiori spese che si finanziano con l'articolo 12 scaturiscono da sentenza e lodi arbitrali intervenuti nel frattempo e si sostanziano, quindi, in oneri finanziari che comunque dovranno essere assolti nel più breve tempo possibile onde evitarne il conseguente accrescimento.

L'articolo 9 esclude, nella realizzazione di edifici pubblici, l'esecuzione di opere d'arte prevista dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717. La norma trova precedente nell'articolo 9, comma secondo, della legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente edilizia scolastica ed è giustificata dalla particolare natura dell'intervento.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 177 del 27 giugno 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

Per il completamento, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, qualora non sia possibile ridurre adeguatamente le previsioni progettuali.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, nonchè per gli indispensabili interventi indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi.

A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978; di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Articolo 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal Consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'Ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della Sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della Regione;

da un rappresentante della Sezione autonoma del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della Regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal Consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune ».

Articolo 3.

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« La deliberazione della Commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè per l'assegnazione degli alloggi e locali costruiti ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del predetto decreto-legge n. 79 ».

Articolo 4.

A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 ha facoltà di affidare l'esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, nonchè delle opere di attuazione dei piani

particolareggiati in riferimento ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dall'interpello.

L'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 potrà affidare gli adempimenti medesimi, per la realizzazione di alloggi popolari, agli Istituti autonomi per le case popolari.

Nel disciplinare di concessione sarà prevista a titolo di rimborso spese a favore del concessionario una somma non superiore al 5 per cento, calcolato sull'importo dei soli lavori.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Articolo 5.

All'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo ».

Articolo 6.

Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

Articolo 8.

Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.

Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Articolo 9.

Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed ai sensi del presente decreto, non si applica il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente le opere d'arte negli edifici pubblici.

Articolo 10.

All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.